

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Tax credit attività fisica adattata: le regole per l'invio dell'istanza*** di Gennaro Napolitano



L'**istanza** per il riconoscimento del **credito d'imposta** previsto in relazione alle **spese** sostenute nel corso del **2022** per fruire di **attività fisica adattata (AFA)** va presentata (dal beneficiario o tramite un intermediario) **telematicamente** all'Agenzia delle entrate **dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023**.

Con il **provvedimento 11.10.2022** a firma del direttore dell'Agenzia, infatti, sono stati definiti i **termini**, le **modalità** di presentazione e il **contenuto** della richiesta, e sono stati approvati il **modello** da utilizzare e le relative **istruzioni** di compilazione.

Il **tax credit** in esame è stato introdotto dall'[articolo 1, comma 737, L. 234/2021](#) (*Legge di bilancio 2022*), mentre le relative **disposizioni attuative** sono state dettate dal **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze **5 maggio 2022**.

Hanno diritto all'agevolazione le **persone fisiche** che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate per lo svolgimento di **attività fisica adattata**, come definita dall'[articolo 2, comma 1, lettera e\), D.Lgs. 36/2021](#).

Quest'ultima disposizione, in particolare, stabilisce che per attività fisica adattata si intendono i *“programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle **condizioni funzionali** delle persone cui sono destinati, che hanno **patologie croniche** clinicamente controllate e stabilizzate o **disabilità fisiche** e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le palestre della salute, al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione”*.

Il **credito d'imposta**:

- spetta entro il **limite complessivo** di spesa pari a 1,5 milioni di euro per il 2022;
- **non è cumulabile** con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le stesse spese;
- è **utilizzabile** nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, **in diminuzione** delle imposte dovute (l'eventuale ammontare del *tax credit* non utilizzato può essere utilizzato nei periodi di imposta successivi).

Secondo quanto previsto dal **provvedimento dell'11 ottobre 2022**:

- l'**istanza** deve essere presentata telematicamente attraverso il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- a seguito della presentazione dell'istanza viene rilasciata, entro 5 giorni, una **ricevuta** che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni;
- nell'istanza i soggetti richiedenti indicano l'**importo** della spesa agevolabile sostenuta nel corso del 2022 per fruire di attività fisica adattata;
- **dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023**, oltre a poter presentare l'istanza, è possibile inviarne una nuova, che **sostituisce** integralmente quella trasmessa in precedenza (l'ultima istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate);
- se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito comunicato può presentare una **rinuncia** utilizzando lo stesso modello utilizzato per l'istanza (la rinuncia ha ad oggetto l'intero ammontare del credito d'imposta e può essere trasmessa nello stesso periodo in cui è consentito l'invio dell'istanza);
- ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'istanza, è comunicata la **percentuale** del credito d'imposta spettante a ciascun richiedente;
- la percentuale di cui al punto precedente è ottenuta sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare (pari, come detto, a 1,5 milioni di euro per il 2022) e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze (nel caso in cui l'ammontare complessivo delle spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100%).

Infine si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall'**articolo 5** del ricordato decreto ministeriale:

- l'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte **non spettante**, procede al **recupero** del relativo importo secondo le disposizioni di cui all'[articolo 1, commi da 421 a 423, L. 311/2004](#) (Legge finanziaria 2005);
- per quanto non espressamente disciplinato dal decreto attuativo, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le **imposte sui redditi**.